

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 625 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- VISTO** l’articolo 643, comma 4-*bis* del citato Codice dell’Ordinamento militare, il quale stabilisce che, nei concorsi per il reclutamento del personale delle forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di concorrenti risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
- VISTO** l’articolo 676 del Codice dell’Ordinamento militare, concernente il reclutamento di ufficiali piloti e navigatori di complemento mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, previa la sottoscrizione di una ferma di anni 12 (dodici);
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 577 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, concernente “Modalità di svolgimento dei concorsi”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 settembre 2003, recante “Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneità” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTA** la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle forze armate e di Polizia” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 giugno 2014, con il quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate, nelle Forze di Polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
- VISTA** la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante “Modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici” emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”;
- VISTA** la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
- VISTO** il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, concernente, tra l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 1, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all’articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTO** l’articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”;
- VISTA** la lettera n. M_D A0D32CC REG2026 0062029 del 6 maggio 2026 dello Stato Maggiore della Difesa, concernente l’entità dei reclutamenti autorizzati per l’anno 2026;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2025, n.199, recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. (Legge di bilancio 2026);
- VISTA** la lettera n. M_D ARM001 REG2026 0053233 del 27 maggio 2026 con la quale lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ha chiesto di indire per l’anno 2026 un concorso, per esami, per il reclutamento di 20 (venti) allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 30 (trenta) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, dell’Aeronautica Militare;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa in data 8 ottobre 2025 – registrato presso la Corte dei conti in data 24 novembre 2025 al n. 4401– relativo alla nomina del Gen. B. (aus. rich.) Antonino CALABRO’ a Vice Direttore Generale (E.I.) della Direzione Generale per il Personale Militare, fino al 31 dicembre 2026;
- VISTO** il decreto ministeriale 20 marzo 2025 –registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2025, al n. 1347 – recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare,

DECRETA

Art.1

Posti a concorso

1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di 20 (venti) allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) al 133° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 30 (trenta) allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale dell'Aeronautica Militare, al 18° corso AUFP, con il numero dei posti di seguito indicati:
 - a) per l'ammissione al 133° corso n. 20 (venti) posti allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC);
 - b) per l'ammissione al 18° corso allievi ufficiali in ferma prefissata:
 - 1) 14 (quattordici) posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.);
 - 2) 6 (sei) posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico (C.C.r.s.);
 - 3) 10 (dieci) posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.s.), così ripartiti:
 - 3.1) 8 (otto) per la categoria Infrastrutture e Impianti;
 - 3.2) 2 (due) per la categoria Motorizzazione.
2. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo/corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari.
3. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni di cui al presente articolo, sarà altresì modificato il numero dei posti riservati ai sensi dell'articolo 2.
4. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonché nel sito www.aeronautica.difesa.it.
5. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma 4, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai concorrenti circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta amministrazione della difesa si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di concorrenti di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà data immediata comunicazione nel Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonché nel sito www.aeronautica.difesa.it.

Art. 2

Riserve di posti

1. Dei 20 (venti) posti per l'ammissione al 133° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), 2 (due) sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

2. Dei 14 (quattordici) posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), 3 (tre) sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nell'ordine della relativa graduatoria finale di merito.
3. Dei 6 (sei) posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), 1 (uno) è riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nell'ordine della relativa graduatoria finale di merito.
4. Dei 10 (dieci) posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), 2 (due) sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nell'ordine della relativa graduatoria finale di merito.
5. Il diritto alla riserva di posti troverà applicazione esclusivamente all'atto della formazione delle graduatorie di merito, di cui al successivo art. 14. La riserva di posti è soddisfatta conteggiando tra i concorrenti eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.

Art.3

Requisiti

1. Ai concorsi di cui all'articolo 1 possono partecipare i giovani che:
 - a) hanno compiuto il:
 - 1) 17° (diciassettesimo) anno di età e non hanno superato il giorno di compimento del 23° (ventitreesimo) anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione al 133° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
 - 2) 17° (diciassettesimo) anno di età e non hanno superato il giorno di compimento del 38° (trentottesimo) anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione al 18° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUF), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
 - b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica Militare espresso dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore;
 - c) sono in possesso della cittadinanza italiana;
 - d) godono dei diritti civili e politici;
 - e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
 - f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano

- decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovrà essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso;
- g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; fatta salva l'applicazione del disposto di cui al comma 1 bis dell'art. 445 codice di procedura penale, la condotta di cui alla sentenza pronunciata ai sensi del comma 2 dell'art. 444 codice di procedura penale rimane, comunque, valutabile ai sensi del comma 1, lett. i) dell'art. 635 del decreto legislativo 66 del 15 marzo 2010;
 - h) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale;
 - i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - j) hanno tenuto condotta incensurabile, desumibile dalle consuete informative;
 - k) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - l) qualora partecipanti al concorso per l'ammissione al 133° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a): non sono stati espulsi da corsi per allievi ufficiali piloti di una delle forze armate o dell'Arma dei Carabinieri o dei Corpi Armati dello Stato perché giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici;
 - m) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - 1) per i 20 (venti) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea.
 - 2) per i 14 (quattordici) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1): diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni per l'ammissione ai corsi universitari nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea.
 - 3) per i 6 (sei) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2): diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea;

4) per i 10 (dieci) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3) secondo quanto indicato nella seguente tabella:

GArs CATEGORIA	DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE 2° GRADO	LAUREA TRIENNALE	LAUREA MAGISTRALE
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI	Diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, termotecnica, elettronica e automazione, diploma di geometra o diploma di maturità professionale ad essi equipollente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 ovvero diploma di istruzione secondaria conseguito presso un Istituto Tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento – Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88): - indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, esclusa l'articolazione geotecnico; - indirizzo meccanica, mecatronica ed energia, articolazione energia; - indirizzo elettronica ed elettrotecnica, articolazione elettrotecnica.	L-7: INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE L-9: INGEGNERIA INDUSTRIALE/MECCANICA/AEROSPAZIALE/ENERGETICA L-17: SCIENZE DELL'ARCHITETTURA L-21: SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE L-23: SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA L-P01: PROFESSIONI TECNICHE PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO	LM-4: ARCHITETTURA ED INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA LM-23: INGEGNERIA CIVILE LM-24: INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI LM-26: INGEGNERIA DELLA SICUREZZA LM-35: INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO LM-48: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA ED AMBIENTALE
MOTORIZZAZIONE	Diploma di Liceo Scientifico, Diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione o diploma di maturità professionale ad essi equipollente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n.253 ovvero diploma di istruzione secondaria conseguito presso un Istituto Tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento – DPR 15 marzo 2010, n. 88): - indirizzi meccanica, mecatronica ed energia, articolazioni meccanica e mecatronica e energia; - indirizzo trasporti e logistica, articolazioni costruzione del mezzo, conduzione del mezzo e logistica.	L-9: INGEGNERIA INDUSTRIALE/MECCANICA/AEROSPAZIALE/ENERGETICA	LM-20: INGEGNERIA AEROSPAZIALE ED ASTRONAUTICA LM-25: INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE LM-26: INGEGNERIA DELLA SICUREZZA LM-28: INGEGNERIA ELETTRICA LM-29: INGEGNERIA ELETTRONICA LM-30: INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE LM-33: INGEGNERIA MECCANICA LM-34: INGEGNERIA NAVALE

- n) saranno, altresì, ritenute valide le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, presso Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministro dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari e che siano riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto, ovvero appartenenti a classi di laurea dichiarate equiparate o equipollenti ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del decreto interministeriale del 9 luglio 2009. In tal caso i concorrenti dovranno produrre e allegare alla domanda di candidatura la relativa documentazione probante. Per i titoli di laurea e i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero, invece, è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza. Il concorrente che, non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza, dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero i soli titoli conseguiti in territorio nazionale, riconosciuti per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Altresì, per il concorrente già abilitato alla professione in territorio nazionale, sarà sufficiente presentare un'autocertificazione di iscrizione all'Albo Nazionale Professionale. In entrambi i casi, i concorrenti dovranno all'atto di presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa documentazione probante;
- o) non sono già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata, qualora partecipanti al concorso per l'ammissione al 18° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
2. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione.
 3. Ai fini dell'ammissione al 133° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi artt. 10 e 12 del presente decreto.
 4. Ai fini dell'ammissione al 18° corso allievi ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti d'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la nomina a Ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità di cui agli artt. 10 e 11 del presente decreto.
 5. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato, di cui all'articolo 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'età di cui al comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a sottotenente pilota di complemento ovvero sottotenente in ferma prefissata.
 6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare o l'ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 7. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al comma 6 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Verranno acquisiti d'ufficio:
 - a) il certificato generale del casellario giudiziale;
 - b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Aeronautica Militare per coloro che sono in servizio presso altra forza armata o Corpo Armato dello Stato.

Art. 4

Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e Portale del reclutamento

1. Le procedure relative ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, vengono gestite tramite il Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi "portale"), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area "Concorsi on-line" ovvero collegandosi direttamente al sito "<https://concorsi.difesa.it>".
2. Attraverso detto portale, i concorrenti potranno presentare domanda di partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, e ricevere con le modalità di cui all'articolo 6 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o carta d'identità elettronica (CIE).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso sopraindicate, ivi compreso l'utilizzo della carta nazionale dei servizi (CNS), opzione, quest'ultima, ancora in fase di sviluppo.
5. Sul portale del reclutamento (da ora portale inPA), raggiungibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>, verrà pubblicato il presente bando di concorso, i termini per la presentazione delle domande, il reindirizzamento al Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa per le attività di cui ai commi 2 e 3; nel portale inPA, inoltre, potranno anche essere inserite ulteriori informazioni, comprese quelle relative all'avvenuta pubblicazione delle graduatorie di merito.

Art. 5

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i concorrenti compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente bando sul portale inPA. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sarà prorogato al primo giorno feriale successivo.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata per uno soltanto dei Ruoli/Corpi di cui all'articolo 1, comma 1. Tuttavia i concorrenti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), fermo restando il possesso dei requisiti, saranno transitati d'ufficio nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica in caso di inidoneità derivante dalla carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD.
3. I concorrenti che alla data di presentazione della domanda sono minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo le modalità descritte ai commi successivi, copia per immagini dell'atto di assenso riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al comma 1. I concorrenti, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare (eventuale atto di assenso di cui al comma 3) alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di merito, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonché quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. È cura del concorrente assegnare a tali file il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: [atto_assenso.pdf](#), [titoli_merito.pdf](#), [equiparazione.pdf](#), [titoli_preferenza.pdf](#), ecc.). E' onere dei concorrenti fornire, in dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli

posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto.

5. Nella domanda di partecipazione i concorrenti indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
6. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, è possibile salvare in locale una copia della stessa.
7. I concorrenti possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
8. Con l'invio telematico della domanda si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il concorrente, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il concorrente non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonché nel portale inPA, secondo quanto previsto dall'articolo 6. In tal caso, resta fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli di merito e di preferenza indicata all'articolo 3.
11. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i concorrenti con avviso pubblicato nel portale, nonché nel portale inPA, circa le determinazioni adottate al riguardo.
12. La Direzione Generale per il Personale Militare, o l'ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 6

Comunicazioni con concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici, attitudinali e delle prove di efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I concorrenti ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale, compresi i calendari di svolgimento delle prove concorsuali, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la

pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni circa lo svolgimento del concorso. Dette comunicazioni, a mero fine informativo, potranno essere pubblicate anche sul portale inPA. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata.

3. Successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (limitatamente a quelle anagrafiche come variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile- e a quelle relative alla propria posizione giudiziaria) potranno essere inviate, utilizzando l'apposito modulo riportato nell'allegato B, mediante messaggi di posta elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un account di PE- all'indirizzo centroselezione.ud@aeronautica.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identità rilasciato da un'amministrazione pubblica. Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione dei titoli di merito, di riserva o di preferenza, ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui all'articolo 5.
4. Resta a carico del concorrente la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso al Centro di Selezione dell'AM, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai concorrenti dovrà essere preceduto dal Codice "133°_AUPC AM_2026" qualora si partecipi al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), oppure dal Codice "18°_AUFP_AM_2026", qualora si partecipi al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).
6. I concorrenti potranno chiedere informazioni sulle problematiche relative alla presentazione della domanda e alla partecipazione alla procedura concorsuale alla Direzione Generale per il Personale Militare - Servizio Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel.: 06/469136900; e-mail: urp@persomil.difesa.it).

Art. 7

Svolgimento dei concorsi e spese di viaggio

1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
 - a) prova scritta e, solo per il concorso per l'ammissione al 133° corso n. 20 (venti) posti allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), prova scritta di lingua inglese (test di *reading*);
 - b) accertamenti psico-fisici;
 - c) accertamenti attitudinali, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 18° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);
 - d) per i partecipanti al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a): tirocinio psicoattitudinale, comportamentale, prova orale di lingua inglese (test di *listening* e *speaking*);
 - e) per i partecipanti al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b): valutazione dei titoli di merito.
2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un'amministrazione pubblica.
3. Il concorrente, regolarmente convocato alle prove e agli accertamenti, che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui all'art. 1, comma 6 e per l'eventuale contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato. Non saranno previste riconvocaioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle amministrazioni del comparto difesa, sicurezza e

soccorso pubblico, ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare e, per i militari, per inderogabili esigenze di servizio. Non si procederà a riconvocazione alle prove che si svolgono in data unica. Saranno altresì considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero nel corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale.

4. Nei casi di giustificato impedimento di cui al comma 3, gli interessati – per i militari in servizio i comandi di appartenenza - dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato all'articolo 6, comma 3, un'istanza di nuova convocazione utilizzando l'apposito modulo riportato nell'allegato C, controfirmata in caso di minore età dai/l genitori/e esercenti/e la responsabilità genitoriale, entro le ore 12.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria e copie per immagine, ovvero in formato PDF o JPEG, di un documento d'identità proprio, nonché dei/l genitori/e ovvero del tutore esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore età, in corso di validità rilasciato da un'amministrazione pubblica. La riconvocazione, che potrà essere disposta solo se compatibile con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione).
5. All'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi indicativamente entro il mese di dicembre 2026 per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), mentre per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), indicativamente entro il mese di febbraio 2027 tutti i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile per i quali la positività del test di gravidanza comporterà, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui al comma 1.
6. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le prove e gli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) nonché quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, a esclusione del tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese di cui al comma 1, lettera d), sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono già in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.
7. L'amministrazione della difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.8

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione delle graduatorie di merito;
 - b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
 - c) la commissione per il tirocinio psico-attitudinale e comportamentale e per la prova di lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 133° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
 - d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 18° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);
 - e) la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
2. La commissione esaminatrice, di cui al comma 1, lettera a), sarà composta da:
 - a) un Ufficiale dell'Aeronautica Militare di grado non inferiore a Colonnello in servizio permanente, presidente;

- b) un Ufficiale superiore dell'Arma Aeronautica in servizio permanente pilota, membro;
 - c) un Ufficiale superiore dell'Arma Aeronautica ruolo delle Armi in servizio permanente membro;
 - d) un Ufficiale superiore del Corpo del Genio Aeronautico in servizio permanente, membro;
 - e) un Ufficiale superiore del Corpo di Commissariato Aeronautico in servizio permanente, membro;
 - f) un Ufficiale inferiore dell'Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione esaminatrice può essere integrata con l'intervento, in qualità di membri aggiunti, di uno o più esperti civili o militari per le singole materie oggetto di esame, che hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggiunti.
 4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al comma 1, lettera b), sarà composta da:
 - a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico in servizio permanente, di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico in servizio permanente, membri;
 - c) un sottufficiale dell'Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto.
 5. La commissione di cui al comma 1, lettera b), si avvarrà del supporto di ufficiali Medici specialisti dell'Aeronautica Militare o di specialisti esterni.
 6. La commissione per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale e per la prova di lingua inglese di cui al comma 1, lettera c) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, presidente;
 - b) un Ufficiale superiore del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, membro;
 - c) un Ufficiale superiore psicologo o psicologo militare o un Ufficiale superiore dell'Arma Aeronautica qualificato perito selettore master, capo gruppo psicoattitudinale, membro;
 - d) un Ufficiale superiore dell'Arma Aeronautica con comprovata esperienza nel settore della formazione iniziale e dell'inquadramento del personale ufficiali, capo gruppo osservazione comportamentale, membro;
 - e) uno o più ufficiali superiori in servizio permanente dell'Aeronautica Militare, ovvero docenti civili, o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della lingua inglese, membri aggiunti per la prova di lingua;
 - f) un Ufficiale inferiore in servizio permanente dell'Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto.
 7. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al comma 1, lettera d), sarà composta da:
 - a) un Ufficiale dell'Aeronautica Militare, di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali superiori dell'Aeronautica Militare, qualificati "periti selettori", ovvero psicologi civili dell'amministrazione della difesa, appartenenti all'area funzionale "III", membri;
 - c) un Ufficiale inferiore dell'Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto.
 8. Le commissioni di cui al comma 1, lettera c) e d) si avvarranno del supporto di ufficiali psicologi militari, ufficiali qualificati periti selettori e di sottufficiali qualificati aiuto perito selettore dell'Aeronautica Militare, nonché di personale qualificato istruttore ginnico per l'effettuazione della prova di efficienza fisica.
 9. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di cui al comma 1, lettera e), sarà composta da:
 - a) un ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico in servizio permanente, di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico in servizio permanente, membri;
 - c) un sottufficiale dell'Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto.
 10. I componenti della commissione di cui di cui al comma 1, lettera e) dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al comma 4.

Art. 9

Prova scritta e prova di inglese

1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto- a una prova scritta a cura della commissione esaminatrice di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), che avrà luogo presso il Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare - Guidonia Montecelio (Roma), ingresso da via Tenente Colonnello Giovanni Di Trani, indicativamente nel giorno 16 settembre 2026 secondo il calendario che verrà reso noto con avviso inserito nell'area pubblica del portale concorsi. La prova scritta non avrà luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'art. 8, comma 3 della Costituzione, con decreto del Ministro dell'Interno.
2. Tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione e che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel giorno previsto, portando al seguito carta d'identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da un'amministrazione pubblica, nonché portare al seguito una penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Inoltre, qualora indicate nella domanda di partecipazione, i concorrenti interessati dovranno consegnare copia delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 13, nonché la documentazione probante la richiesta di attestazione di equipollenza o equivalenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n) e quella relativa ai titoli di preferenza.
3. La prova consisterà, per tutti i concorrenti, nella somministrazione collettiva e standardizzata, di 60 quesiti a risposta multipla che potrà avvenire anche mediante l'uso di strumenti digitali. Non è prevista la pubblicazione di una banca dati dalla quale saranno estratti i questionari. La prova avrà una durata non inferiore a 30 minuti. I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di cui all' articolo 14.
4. La prova si svolgerà secondo le disposizioni riportate nell'allegato M. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento. Prima dell'inizio della prova la commissione esaminatrice renderà note ai concorrenti i tempi e le modalità di svolgimento. Il punteggio conseguibile per ciascun concorrente è di 30 (trenta) punti attribuibili con le seguenti modalità:
 - a) 0,5 (zero virgola cinque) per ogni risposta esatta;
 - b) -0,10 (meno zero virgola dieci) per ogni risposta errata o multipla;
 - c) 0 (zero) per ogni risposta non data.
5. Al termine della prova scritta, i soli concorrenti per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), saranno sottoposti a una prova tesa ad accertare la conoscenza della lingua inglese elaborata a cura del Centro di Formazione Aviation English di Loreto che consisterà in un test di *reading* di 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla, che potrà avvenire anch'esso mediante l'uso di strumenti digitali. Il test si intenderà superato al raggiungimento del punteggio minimo di 18/30 (24 risposte esatte su 40). A ciascuna risposta esatta corrisponderà un punteggio positivo (+0,75) mentre a ciascuna risposta errata (o multipla) e alla mancata risposta non corrisponderà alcun punteggio. I concorrenti giudicati inidonei per il mancato raggiungimento del punteggio minimo sopra indicato (18/30) saranno esclusi dalla prosecuzione del concorso.
6. Al termine della prova di cui al comma 1, in funzione del numero delle risposte fornite, la commissione esaminatrice provvederà a formare elenchi in ordine di punteggio relativi alla sola prova scritta, distinti per ciascuno dei profili concorsuali di cui all'articolo 1, al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali, di cui agli articoli 10, 11 e 12, nei limiti numerici di seguito indicati:
 - a) allievi ufficiali piloti di complemento: 200 concorrenti (tratti dai concorrenti che saranno stati giudicati idonei alla prova di inglese di cui al comma 5);
 - b) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.): 84 concorrenti;
 - c) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico (C.C.r.s.): 36 concorrenti;

- d) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.s.): 60 concorrenti, di cui:
- 1) n. 48, per la categoria Infrastrutture e Impianti;
 - 2) n. 12, per la categoria Motorizzazione.
7. Saranno, inoltre, ammessi a sostenere i successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali i concorrenti che, nei rispettivi elenchi, abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione ai predetti accertamenti.
8. L'elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione agli accertamenti di cui all'articolo 10, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica del Portale dei concorsi che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L'esito e il punteggio conseguito nella prova scritta, saranno resi noti nell'area privata di ciascun concorrente.
9. Sarà possibile chiedere informazioni sull'esito della prova scritta, all'indirizzo mail centroselezione.ud@aeronautica.difesa.it.
10. La commissione esaminatrice, al termine dei lavori, dovrà inviare, per il tramite del Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare, i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^a Divisione Reclutamento ufficiali e sottufficiali.

Art.10

Accertamenti psico-fisici

1. Tutti i concorrenti idonei alle prove di cui all'articolo 9, saranno convocati presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Roma, Via dei Frentani n. 5 per essere sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), nel giorno e nell'ora indicati per ciascun concorrente nella comunicazione di cui al già citato art. 9, comma 8, agli accertamenti psico-fisici indicativamente nei periodi:
 - a) per il concorso per l'ammissione al 133° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dal 5 al 9 ottobre 2026;
 - b) per il concorso per l'ammissione al 18° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFPP), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dal 30 novembre al 2 dicembre 2026 e dal 14 al 16 dicembre 2026.
2. Solo i partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) saranno sottoposti all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'idoneità ai servizi di navigazione aerea per piloti.
3. I concorrenti all'atto della presentazione presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Roma dovranno consegnare in formato cartaceo la seguente documentazione, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge:
 - a) certificato medico in corso di validità annuale, attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, in data non anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione alle prove fisiche, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da un medico di una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. I concorrenti giudicati idonei all'accertamento dell'idoneità psico-fisica dovranno successivamente esibire lo stesso certificato medico per attività sportiva agonistica per essere ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'articolo 11;
 - b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato D, rilasciato dal Medico di Medicina Generale (ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833). Tale certificato dovrà avere una data non anteriore a novanta giorni rispetto a quella di presentazione;
 - c) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a 180 giorni precedenti la visita, relativo al risultato dell'IGRA test (Interferon Gamma Release Assay) per accertare l'esposizione al micobatterio della tubercolosi.

In caso di positività al citato test, in conformità a quanto previsto dal foglio n. 98676 rilasciato dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare in data 22.07.2026, il candidato dovrà produrre:

- esame TC HRCT (High Resolution Computed Tomography) tomografia computerizzata del torace ad alta risoluzione, con relative immagini su supporto informatico (CD) e referto;
- referto PCR di espettorato, feci ed urine (amplificazione genica o NAAT).

Inoltre il candidato dovrà esibire certificazione di visita specialistica infettivologica da eseguire presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN per valutazione/interpretazione degli accertamenti strumentali/laboratoristici precedentemente richiesti.

Saranno considerati motivi di non idoneità all'arruolamento:

- il riscontro radiologico o laboratoristico di una malattia tubercolare in fase attiva, o di condizioni cliniche ad essa correlate;
- la mancata esecuzione dei suddetti accertamenti sanitari.

In caso di riscontro di malattia attiva in corso, il candidato non dovrà ottemperare alla convocazione al fine di essere indirizzato prontamente dal proprio medico di medicina generale ad un corretto protocollo terapeutico previsto per ogni singola fattispecie;

d) copia delle cartelle cliniche relative a eventuali interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie, che saranno acquisite agli atti quale parte integrante della cartella degli accertamenti psicofisici del concorrente.

4. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di cui al comma 3 comporterà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso.
5. Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici dovrà essere accompagnato dai genitori (in caso di assenza di un genitore dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto il relativo modulo di delega consenso all'altro genitore di cui all'allegato E) o da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore legale per la compilazione e la sottoscrizione, previa adeguata informazione, della dichiarazione di consenso per l'effettuazione del predetto accertamento. Sarà cura del Presidente della commissione o dell'Ufficiale medico suo delegato, previa adeguata informazione, assicurare la ricezione della dichiarazione di consenso informato debitamente compilata e sottoscritta, per l'eventuale assenso all'accertamento diagnostico. La mancata produzione della dichiarazione di consenso informato debitamente compilata e sottoscritta determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente alle citate indagini, con conseguente esclusione dal concorso dello stesso.
6. I concorrenti, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione di informazione all'effettuazione del protocollo diagnostico, in conformità a quanto riportato nell'allegato F e G. Il concorrente ancora minorenne avrà cura di consegnare i modelli di cui ai medesimi allegati, debitamente compilati e sottoscritti dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, con allegata copia del/i relativo/i documento/i di identità. La mancata presentazione di dette dichiarazioni determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10, con conseguente esclusione dal concorso.
7. L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, in conformità della specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati non idonei ed esclusi dal concorso.
8. Le concorrenti che si troveranno in stato di gravidanza, e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria di merito di cui all'art. 14. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le concorrenti rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il

quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.

9. La commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) acquisirà i documenti indicati al comma 3, necessari per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici, verificandone la validità e disporrà:
- a) per i soli concorrenti di sesso femminile, l'esecuzione di test di gravidanza. In caso di accertato stato di gravidanza si interromperà la prova degli accertamenti psico-fisici e si applicherà quanto previsto dal comma 8 del presente articolo;
 - b) per tutti i concorrenti, eccetto quelli di cui alla lettera a), per i quali sono stati interrotti gli accertamenti psico-fisici, l'effettuazione del seguente protocollo diagnostico:
 - 1) esami emato-chimici di cui al sottostante elenco:
 - 1.1) determinazione degli anticorpi HIV;
 - 1.2) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV;
 - 1.3) emocromo con formula leucocitaria;
 - 1.4) VES;
 - 1.5) glicemia;
 - 1.6) creatininemia;
 - 1.7) ALT, AST, GGT;
 - 1.8) bilirubina totale e frazionata solo nel caso in cui il valore della bilirubina totale sia superiore a 1 mg/dL
 - 1.9) colesterolemia totale;
 - 1.10) trigliceridemia;
 - 1.11) esame delle urine;
 - 1.12) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica;
 - 2) visita medica generale con valutazione pneumologica, ginecologica, dermatologica e antropometrica (composizione corporea, forza muscolare, massa metabolicamente attiva, peso, perimetro toracico e addominale, indice di massa corporea, valutazione morfo- funzionale degli arti; solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 133° corso allievi ufficiali piloti di complemento, inoltre: distanza vertice-glutei e glutei-ginocchia, distanza di presa funzionale); in tale sede la commissione giudicherà altresì inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al vigente regolamento e alle discendenti norme tecniche consultabili sul sito della Forza Armata all'indirizzo: <https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2025/07/Normativa-Tatuaggi-SMA-07.2025.pdf>
 - 3) visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico, elettrocardiogramma di base;
 - 4) visita oculistica: valutazione della funzionalità visiva, del senso cromatico, della visione binoculare, del senso stereoscopico, esame del segmento anteriore, della motilità oculare, tonometria, campo visivo;
 - 5) visita otorinolaringoiatrica: rinoscopia, otoscopia, faringoscopia, controllo apparato maxillofacciale e masticatorio, audiometria, timpanogramma, test foniatrici;
 - 6) visita neurologica (solo per i concorrenti per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a): esame obiettivo neurologico;
 - 7) visita psichiatrica con colloquio e somministrazione di test psicometrici;

- 8) ricerca dei cataboliti urinari delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope a scopo non terapeutico: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici (in caso di positività, la commissione disporrà l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma ovvero gascromatografia con spettrometria di massa, da effettuare presso altre strutture sanitarie);
 - 9) visita per il controllo per l'abuso sistematico di alcool in base all'anamnesi, all'esame obiettivo generale ed alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT ed MCV). In caso di sospetta positività a tali verifiche, il concorrente sarà sottoposto ad ulteriore indagine per la determinazione del livello di CDT ematica - ricerca ematica della transferrina carboidrato carente - presso la stessa sede se compatibile con i tempi di esecuzione (in caso di positività la Commissione disporrà l'effettuazione del test di conferma mediante HPLC - Cromatografia Liquida ad alta prestazione) o sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito della CDT con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positività che, il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - 10) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico legale del concorrente, ivi compresi, in caso di dubbio diagnostico, eventuali accertamenti radiografici sempre nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo del 31 luglio 2020, n.101. Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di consenso per le indagini radiologiche di cui all'allegato G F. Il concorrente minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici avrà cura di portare al seguito le dichiarazioni di consenso compilate e sottoscritte dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, con allegata copia del/i relativo/i documento/i di identità, per l'eventuale effettuazione delle predette indagini radiografiche. La mancata presentazione di dette dichiarazioni determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente agli esami radiografici e, ove necessaria l'effettuazione degli accertamenti radiologici ai fini dell'emissione del giudizio medico-legale, il concorrente verrà escluso dal concorso. I concorrenti idonei che nei sei mesi antecedenti la data di convocazione abbiano partecipato a precedente concorso per pilota in AM, e quindi già sottoposti a indagini radiologiche del rachide in toto, non sosterranno nuovamente il suddetto accertamento;
- c) per i soli concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 133° corso allievi ufficiali piloti di complemento che risultino idonei a seguito del protocollo diagnostico di cui alla precedente lettera b) verranno eseguiti, nelle sedi e modalità che verranno comunicate ai concorrenti mediante avviso pubblicato nel portale concorsi, anche:
- per i soli concorrenti di sesso femminile, l'esecuzione di test di gravidanza. In caso di accertato stato di gravidanza si interromperà la prova degli accertamenti psico-fisici e si applicherà quanto previsto dal comma 8 del presente articolo;
 - per tutti i concorrenti eccetto quelli di cui alla precedente alinea, i seguenti accertamenti psico-fisici:
 - 1) esame vestibolare;
 - 2) tracciato elettroencefalografico standard completo;
 - 3) eco-cardiogramma color doppler;
 - 4) radiografia della colonna vertebrale in toto sotto carico, in proiezione A/P e L/L (RM in caso di dubbio diagnostico come indagine di secondo livello), nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, previa acquisizione della dichiarazione di consenso per indagini radiologiche tra gli Allegati al bando. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 comma 5, il concorrente minorenne all'atto della presentazione alla

suddetta fase concorsuale, avrà cura di portare al seguito le dichiarazioni di consenso compilate e sottoscritte dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, con allegata copia del/i relativo/i documento/i di identità, per l'effettuazione delle predette indagini radiografiche. La mancata presentazione di dette dichiarazioni determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente agli esami radiografici testé citati ai fini dell'emissione del giudizio medico-legale ed il concorrente verrà escluso dal concorso. I concorrenti idonei che nei sei mesi antecedenti la data di convocazione abbiano partecipato a precedente concorso per pilota in AM, e quindi già sottoposti a indagini radiologiche del rachide in toto, non sosterranno nuovamente il suddetto accertamento;

- 5) per i soli concorrenti di sesso femminile, l'esecuzione di ecografia pelvica;
 - 6) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico legale del concorrente.
10. La commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) potrà disporre di eseguire parte o tutti gli specifici accertamenti di cui ai precedenti commi anche durante il corso della valutazione psico-fisica comune a tutti i concorrenti.
 11. La commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) dovrà accertare per tutti i concorrenti:
 - a) il possesso dei requisiti psico-fisici previsti dal vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
 - b) il possesso dei seguenti parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonché dalla Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, citati nelle premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare.
 12. Solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 133° corso allievi ufficiali piloti di complemento, la commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), dovrà accertare anche il possesso dei requisiti psico-fisici previsti dal D.M. 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, e del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea di cui all'art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
 13. I concorrenti, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici di una procedura di reclutamento per l'Aeronautica Militare nei 365 (trecentosessantacinque) giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, dovranno produrre la seguente documentazione:
 - a) verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del profilo sanitario assegnato;
 - b) i certificati e i referti degli esami previsti al comma 3, se oltrepassata la loro validità temporale specificata nel medesimo comma. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della sopracitata documentazione, sottoporrà i concorrenti agli accertamenti ritenuti necessari volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto al comma 9. Per i soli concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 133° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), la commissione provvederà a verificare i requisiti psico-fisici di cui al comma 9, se non valutati negli antecedenti 180 giorni.
 14. La commissione, al termine degli accertamenti, provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 sulla base delle risultanze della

visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonché degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.

15. Saranno giudicati idonei i concorrenti:

a) al corso di cui all'art.1 comma 1 lettera a):

- non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; ritenuti altresì in possesso di un profilo somato-funzionale minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2; apparati vari (AV) 2 (i concorrenti testé citati che risulteranno affetti da carenza totale o parziale di G6PD ai sensi dell'art. 586, comma 1, lettera f del DPR 15 marzo 2010, n. 90 saranno giudicati inidonei ai servizi di navigazione aerea ed ammessi a proseguire l'iter concorsuale per l'ammissione al 18° corso allievi ufficiali in ferma prefissata nel ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica Militare);
- fermi i requisiti di idoneità previsti dalla precedente alinea, i citati concorrenti devono essere ritenuti altresì non affetti da alcuna delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 16 settembre 2003, e successive modifiche e integrazioni, e dall'art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

b) al corso di cui all'art.1 comma 1 lettera b), non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; ritenuti altresì in possesso di un profilo somato-funzionale minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2; apparati vari (AV) 2 (solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 18° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, citata nelle premesse; i concorrenti che saranno riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD avranno un profilo sanitario per AV pari a 3-4 e dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione, di cui all'allegato H.

16. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono comprovati:

- a) abuso di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
- b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza dei corsi indicati nei successivi artt. 15 e 16 del presente decreto;
- c) malformazioni e infermità presenti nella normativa di riferimento citata nelle premesse e comunque incompatibili con la frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale:
 - 1) allievo Ufficiale pilota di complemento. I concorrenti che risulteranno affetti da carenza totale o parziale di G6PD, ai sensi dell'art. 586, comma 1, lettera f) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, saranno giudicati inidonei ai servizi di navigazione aerea e, pertanto, saranno ammessi a proseguire l'iter concorsuale per l'ammissione al 18° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica;
 - 2) allievo Ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD).

17. Il dosaggio del G6PD verrà rivalutato successivamente ai soli fini dell'eventuale futuro impiego.
18. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- a) per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 133° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
- 1) a seguito degli accertamenti di cui al precedente comma 9, lettera b):
- "idoneo al proseguimento dell'iter concorsuale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del bando" con indicazione del profilo sanitario;
 - "inidoneo quale allievo Ufficiale pilota di complemento dell'Aeronautica Militare", con indicazione del motivo;
 - "inidoneo all'ammissione all'Accademia Aeronautica quale allievo ufficiale pilota di complemento per carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, ma idoneo a proseguire l'iter concorsuale per il ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica";
- 2) a seguito degli accertamenti di cui al precedente comma 9, lettera c):
- "idoneo quale allievo Ufficiale pilota di complemento dell'Aeronautica Militare";
 - "inidoneo quale allievo Ufficiale pilota di complemento dell'Aeronautica Militare", con indicazione del motivo.
- Nel caso che questi accertamenti facciano emergere condizioni psico-fisiche incompatibili con l'idoneità già rilasciata a seguito degli accertamenti di cui al precedente comma 9 lettera b), la commissione potrà revisionare il precedente profilo sanitario e il conseguente giudizio medico-legale.
- b) per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 18° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
- 1) "idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare", con indicazione del profilo sanitario;
- 2) "inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare", con indicazione del motivo.
19. Tutti i concorrenti giudicati non idonei, potranno produrre, improrogabilmente seduta stante a pena di inammissibilità, specifica istanza di ulteriori accertamenti psicofisici. I concorrenti giudicati non idonei che presentano istanza di ulteriori accertamenti psicofisici, se ne ricorre il caso, saranno ammessi con riserva a proseguire l'iter concorsuale. La predetta istanza dovrà poi essere integrata con:
- a) copia di un valido documento di identità (in formato PDF o JPEG se trasmesso tramite PEC) del concorrente, rilasciato da un'amministrazione pubblica;
- b) copia di idonea documentazione (in formato PDF o JPEG se trasmessa tramite PEC) rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità.
20. Per i concorrenti minorenni, la notifica relativa all'esito delle visite mediche -ove non sia possibile effettuarla in sede di visita per l'assenza dei genitori, o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o, in mancanza, del tutore- avverrà tramite posta elettronica certificata o, qualora non indicata dal concorrente, mediante posta raccomandata urgente a/r con prova di consegna. I suddetti concorrenti potranno produrre istanza di ulteriori accertamenti psico-fisici entro il giorno seguente alla ricezione del giudizio di inidoneità, facendo pervenire la predetta istanza (firmata dall'interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita l'esclusiva responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore), tramite le medesime modalità di cui al comma 21. La predetta istanza dovrà poi essere integrata da copia, in formato PDF o JPEG, della seguente documentazione:
- a) un valido documento di identità di entrambi i genitori o del genitore che esercita l'esclusiva responsabilità genitoriale o, in mancanza, del tutore;

- b) idonea documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità.
21. La documentazione di cui ai commi 19 e 20 dovrà improrogabilmente pervenire entro il decimo giorno (inclusi i festivi) successivo alla data di ricezione del suddetto giudizio di inidoneità, tramite messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: commisanappel@postacert.difesa.it
22. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori di cui al comma 21.
23. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui all'art. 8, comma 1, lettera e) valuterà la documentazione inviata a supporto di suddetta istanza. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti ne riceveranno comunicazione dalla Direzione Generale per il Personale Militare, o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso; nell'occasione è da intendersi confermato il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici. In caso di accoglimento dell'istanza, prima di emettere il giudizio definitivo, la commissione sottoporà gli interessati, solo qualora lo ritenga necessario, a ulteriori accertamenti psico-fisici presso la Commissione Sanitaria d'Appello A.M. in via dei Frentani n. 5, CAP 00185, Roma.
24. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, al termine della valutazione, comunicherà seduta stante al concorrente l'esito degli ulteriori accertamenti psicofisici, sottoponendogli il verbale per avvenuta notifica. Tale verbale verrà quindi trasmesso per le successive azioni di competenza alla Direzione Generale per il Personale Militare. Il giudizio espresso da detta commissione è definitivo, pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
25. Con riferimento al concorso per l'ammissione al 133° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) saranno ammessi a sostenere il tirocinio psico-attitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese di cui all'art. 12, agli accertamenti psicofisici, secondo l'ordine dell'elenco formato dal punteggio conseguito nella prova scritta e idonei alla prova di conoscenza della lingua inglese di cui all'articolo 9.

Art. 11

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, i soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al 18° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFPP), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), giudicati idonei saranno sottoposti, indicativamente dal 1 al 4 dicembre 2026 e dal 14 al 16 dicembre 2026 - presso il Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare di Guidonia Montecelio (Roma)- a cura della commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove di efficienza fisica in ambito sportivo e prove psico-attitudinali volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione -svolta con le modalità che sono indicate nelle direttive tecniche di Forza Armata- si articola nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
- a) efficienza fisica: verrà valutata l'efficienza fisica e l'attitudine, in ambito sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attività addestrative previste nella carriera di Ufficiale tramite lo svolgimento dei seguenti esercizi:
- 1) corsa piana di 1000 metri;
 - 2) addominali;
 - 3) piegamenti sulle braccia;
- b) efficienza intellettuale: verrà valutata tramite la somministrazione individuale (o collettiva) di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a risposta multipla di tipologia individuata, a cura della

- commissione, tra le seguenti: abilità matematica; ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento numerico/matematico; abilità visuo/spaziale; trattamento informazioni e ragionamento verbale. La prova potrà essere somministrata in maniera informatizzata e includere test di tipo adattivo;
- c) giudizio psicoattitudinale: verrà effettuato tramite un colloquio individuale e una o più prove di gruppo (intervista/conferenza) integrati dalle risultanze di eventuali questionari di personalità.
2. Le modalità di dettaglio circa la presentazione al suddetto Centro, lo svolgimento degli esercizi e dei test, la loro valutazione e i comportamenti da tenere in caso di infortunio sono riportate nell'allegato I.
3. La commissione, attenendosi ai criteri di valutazione di cui all'allegato I, comunicherà, seduta stante, a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- a) "idoneo quale allievo Ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare";
- b) "non idoneo quale allievo Ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare" con indicazione del motivo.
4. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 12

Tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese

1. Per i soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al 133° corso allievi ufficiali piloti di complemento, l'idoneità, sotto il profilo psico-attitudinale e comportamentale, sarà accertata dalla commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), con le modalità che sono indicate nelle direttive tecniche di Forza Armata. I concorrenti saranno convocati al tirocinio a essi riservato, presso, l'Accademia Aeronautica, ovvero presso altra sede individuata dalla Forza Armata e comunicata con le modalità previste dal precedente art. 6, indicativamente dal 2 al 10 novembre 2026 e dal 17 al 25 novembre 2026 secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 1.
2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare il referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, in data non anteriore ai cinque giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni). La mancata presentazione di detta documentazione, secondo quanto indicato, determinerà l'esclusione del concorrente dal tirocinio psico-attitudinale e comportamentale. In caso di accertato stato di gravidanza la concorrente non potrà in nessun caso procedere al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale e si applicherà quanto previsto dall'articolo 10, comma 8.
3. Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneità psico-fisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, è facoltà della commissione incaricata, sentito il responsabile del locale servizio sanitario, inviare detti concorrenti all'osservazione della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza dell'idoneità medesima.
4. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:
- a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Aeronautica;
- b) effettueranno un programma di attività, di cui all'allegato L, inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e delle qualità richieste dall'art. 646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per la futura nomina a Ufficiale pilota di complemento dell'Aeronautica Militare;
- c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione della difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine del tirocinio;

- d) completeranno la prova tesa ad accertare la conoscenza della lingua inglese a cura della Commissione di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) con la somministrazione di un test orale con valutazione di *listening e speaking*. La votazione sarà espressa in trentesimi e il test orale si intenderà superato al raggiungimento del punteggio minimo di 18/30. Il voto finale della prova di conoscenza della lingua inglese, utile per la formazione della graduatoria finale di merito di cui all'art. 14, si otterrà dalla media aritmetica delle votazioni riportate nel test scritto e orale d'inglese.
5. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività programmate.
6. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle prove concorsuali coloro che:
- a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati nel citato allegato L;
 - b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
 - c) matureranno assenze, anche non continuative, che superano complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il concorrente -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a tutte le attività programmate (nel computo delle assenze saranno incluse anche le eventuali esenzioni temporanee dalle attività militari e/o sportive). Pertanto, rientreranno nel computo delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, compresa l'infermeria di Corpo della Scuola Specialisti A.M., a seguito di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti.
7. Il tirocinio si intenderà superato solo dai concorrenti che, al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente commissione. Il giudizio di idoneità o di inidoneità, unitamente ai risultati conseguiti in ogni singola prova che determinerà il giudizio stesso, sarà comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.

Art.13

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice provvederà alla valutazione dei titoli di merito dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse, dai suddetti concorrenti che saranno risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui agli articoli 9, 10, e 11, assegnando ai medesimi dei punteggi per il possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi 2 e 3.
2. Per tutti gli allievi ufficiali in ferma prefissata di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) fino a un massimo di 10 punti, così ripartiti:
- 1) titoli di studio posseduti oltre al requisito richiesto per la partecipazione alla specifica categoria, massimo punti 7:
 - 1.1) per il possesso di ciascuna laurea, punti 2 (non cumulabili con quelli attribuiti alle lauree di cui al successivo punto 1.2) qualora la laurea e la laurea magistrale appartengano allo stesso ciclo di studi);
 - 1.2) per il possesso di ciascuna laurea magistrale, punti 3;
 - 1.3) per il possesso di master universitario di I livello, punti 1;
 - 1.4) per il possesso di master universitario di II livello, punti 1;
 - 2) altri titoli (massimo punti 3):
 - 2.1) per il possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o di aliante, punti 1;
 - 2.2) per il possesso del diploma conseguito presso l'Istituto dell'Opera Nazionale per Figli degli Aviatori (O.N.F.A.), punti 1;
 - 2.3) per il corso di Cultura e Meteorologia Aeronautica rilasciato dall'A.A.A. di Brindisi in collaborazione con l'I.T.S.N. "Carnaro", se conseguito fino a dicembre 2009 o rilasciato dal Centro/Gruppo di Volo a Vela, se conseguito dal gennaio 2010, punti 0,5;
3. Solo per il Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.s.), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3):
- a) altri titoli per il Corpo del Genio Aeronautico – categoria Infrastrutture ed Impianti (fino a 3 punti):

- 1) ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento post-laurea in settore attinente concluso, organizzato dall'Università ai sensi dell'art. 6, comma 2, punto c) della legge n. 341/1990 o dagli enti paritetici ai sensi dell'art. 51 della legge n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni: punti 0,25;
- 2) ciascun corso di abilitazione certificato per l'utilizzo della tecnologia BIM concluso con esame finale: punti 0,15;
- 3) ciascun corso/certificazione in informatica, topografia GIS, AUTOCAD concluso con esame finale: punti 0,15;
- 4) attività lavorativa nello specifico settore delle costruzioni presso Enti pubblici e/o privati per un periodo maggiore o uguale a 12 mesi (frazionabile fino ad un massimo di 3 periodi della durata di 4 mesi ciascuno):
 - punti 1 per periodi maggiori o uguali a 12 mesi e inferiori a 18 mesi;
 - punti 2 per periodi maggiori o uguali a 18 mesi e inferiori a 24 mesi;
 - punti 3 per periodi maggiori o uguali a 24 mesi.
- b) altri titoli per il Corpo del Genio Aeronautico – categoria Motorizzazione (fino a 3 punti):
 - 1) ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento post-laurea di logistica e trasporti: 0,25;
 - 2) attività lavorativa nello specifico settore logistica e trasporti e/o manutenzione automezzi presso Enti pubblici e/o privati per un periodo maggiore o uguale a 12 mesi (frazionabile fino ad un massimo di 3 periodi della durata di 4 mesi ciascuno):
 - punti 1 per periodi maggiori o uguali a 12 mesi e inferiori a 18 mesi;
 - punti 2 per periodi maggiori o uguali a 18 mesi e inferiori a 24 mesi;
 - punti 3 per periodi maggiori o uguali a 24 mesi.
4. Solo per le Armi dell'Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.) di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) numero 1):
 - 1) per il possesso del brevetto subacqueo militare, punti 1;
 - 2) per il possesso del brevetto subacqueo CMAS, punti 0,5;
 - 3) per il possesso del brevetto di paracadutista militare, punti 1;
 - 4) per il possesso del brevetto di paracadutista A.N.P.d.I., punti 0,5.
5. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli di cui al presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nell'art. 5 comma 4 del presente decreto.

Per quanto attiene all'attività pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle società editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL -Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione per la prova scritta di cui all'articolo 9, comma 2 del presente decreto.

Art. 14

Graduatorie di merito

1. La commissione esaminatrice provvederà alla formulazione di distinte graduatorie di merito (per i soli concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) le graduatorie di merito saranno formulate al termine della valutazione dei titoli di merito):
 - a. per l'ammissione al 133° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), a valle delle risultanze del protocollo diagnostico di cui all'articolo 10, comma 9, lettera c);
 - b. per l'ammissione al 18° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, delle Armi dell'Arma Aeronautica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1);

- c. per l'ammissione al 18° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di Commissariato Aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2);
 - d. per l'ammissione al 18° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico - specialità Infrastrutture e Impianti, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), punto 3.1);
 - e. per l'ammissione al 18° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico - specialità Motorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), punto 3.2).
2. Le graduatorie di cui al comma 1 saranno formulate come di seguito specificato:
 - a) per l'ammissione al 133° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'art.1, comma 1, lettera a) la graduatoria di merito sarà formata dalla somma dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle seguenti prove:
 - 1) prova scritta;
 - 2) prova di lingua inglese;
 - 3) punteggio derivante dalla moltiplicazione della "Valutazione complessiva di tirocinio" (di cui alla tabella che segue l'allegato L e relativa al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale) per un fattore fisso pari a 0,6;
 - b) per l'ammissione al 18° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), le graduatorie di merito saranno formate dalla somma dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle seguenti prove:
 - 1) prova scritta;
 - 2) valutazione dei titoli di merito.
 3. Nella formazione delle predette graduatorie si terrà conto:
 - a) delle riserve di posti previste dall'articolo 2 del presente decreto;
 - b) a parità di merito, dei seguenti titoli di preferenza:
 - 1) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - 2) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - 3) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - 4) maggior numero di figli a carico;
 - 5) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - 6) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - 7) la minore età anagrafica.
 4. I titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all'articolo 9.
 5. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla Direzione Generale per il Personale Militare pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa e nell'area pubblica del portale. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia anche con avviso pubblicato nel portale inPA, contenente anche il collegamento ipertestuale utile per la consultazione dello stesso.
 6. Se si verifica la disponibilità di posti per insufficienza di concorrenti idonei per uno o più ruoli, Arma/Corpi e categorie, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di devolvere in tutto o in parte detti posti ad altro ruolo, Arma/Corpo e categoria, su indicazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

Art. 15

Svolgimento del 133° corso allievi ufficiali piloti di complemento e nomina

1. A conclusione della procedura concorsuale e prima dell'inizio dei corsi, nelle more del decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria, la Direzione Generale per il Personale Militare, per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, potrà autorizzare la permanenza o la convocazione presso l'Accademia Aeronautica dei concorrenti risultati vincitori secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), redatta dalla commissione esaminatrice, saranno ammessi al corso di pilotaggio aereo sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA).
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. In caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione presso l'Accademia Aeronautica e riconosciuta dalla stessa, potrà essere concessa una proroga della data di presentazione che, comunque, non potrà superare i sette giorni.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
 - a) il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
 - b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
4. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario secondo le modalità definite nella Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018.
5. I concorrenti in possesso di altra/e cittadinanza/e oltre quella italiana dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento, l'autocertificazione redatta conformemente all'Allegato N al presente bando, attestante il possesso di altra/e cittadinanza/e di uno Stato estero e dell'assolvimento degli eventuali obblighi militari nello stesso. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato.
6. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in qualità di allievo Ufficiale pilota di complemento. Allo scopo l'Accademia Aeronautica, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovrà fornire alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati degli allievi già alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
7. Nel perseguimento dell'economicità dell'azione amministrativa, il Centro di Selezione A.M. di Guidonia potrà convocare, oltre ai vincitori del concorso, ulteriori concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito fino a un massimo di 15 (quindici) unità. All'atto della presentazione in Accademia Aeronautica i precitati ulteriori concorrenti convocati contrarranno una ferma volontaria di durata non superiore a quella del corso per il conseguimento del brevetto di pilota. Resta salva la possibilità di convocare per l'inizio del corso, un numero di concorrenti pari a quello dei concorrenti che non si sono presentati alla convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Parimenti, il Centro di Selezione A.M. di Guidonia potrà convocare ulteriori concorrenti idonei in sostituzione di quelli che, entro diciassette giorni a decorrere da quello successivo alla data di presentazione in Accademia,

saranno dimessi o rinunceranno all'ammissione ovvero saranno giudicati inidonei dall'Accademia Aeronautica per il ruolo naviganti speciale e non incorporati. La convocazione avverrà secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando quanto stabilito in merito alle riserve di posti dall'art. 2, comma 1 del presente decreto. Gli ulteriori concorrenti idonei convocati in aggiunta ai vincitori che, pur avendo conseguito il brevetto di pilota di aeroplano presso le Scuole di volo dell'Aeronautica Militare, non rientreranno nei posti disponibili, saranno automaticamente prosciolti dalla ferma volontaria contratta e rinvii al proprio domicilio senza alcuna ulteriore formalità. Qualora, invece, gli stessi dovessero subentrare a seguito di mancato conseguimento del brevetto di pilota da parte dei vincitori, la ferma volontaria già contratta dovrà essere rideterminata e sottoscritta nella prevista ferma di anni dodici.

8. Il corso, con presumibile inizio nel mese di gennaio 2027, si svolgerà con le seguenti modalità, previste dalla sezione II, capo III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
 - a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi ed ai regolamenti militari, con il grado di Aviere allievo Ufficiale pilota di complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo e rinvii dall'Accademia Aeronautica al proprio domicilio ovvero al Reparto/Ente presso il quale prestavano servizio;
 - b) al fine di salvaguardare i criteri di efficienza ed economicità dell'A.D., i vincitori che abbiano precedentemente frequentato e interrotto "a domanda" il corso per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano ovvero la Forza armata abbia loro interrotto il succitato corso in quanto raggiunto il numero massimo di idonei brevettati previsto da bando, riprenderanno la fase di selezione al volo dopo l'effettuazione di un numero massimo di 3 riprese volo, ove, secondo i limiti e le prescrizioni del programma addestrativo vigente, siano trascorsi meno di 12 mesi dalla data di svolgimento dell'ultimo volo e lo stesso non abbia subito modifiche in relazione ai profili e contenuti delle missioni. In ogni caso, il numero di riprese volo (3 massimo) propedeutiche alla ripresa della fase di selezione al volo non potrà mai essere superiore al numero di missioni di volo già effettuate. Nel caso in cui siano trascorsi più di 12 mesi dalla data di svolgimento dell'ultimo volo verrà applicato il programma addestrativo vigente per intero;
 - c) gli stessi saranno promossi Aviere scelto al compimento del terzo mese di servizio e Sergente pilota di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. Qualora detto brevetto sia stato conseguito in precedenti reclutamenti, il grado di Sergente pilota sarà conferito all'atto dell'incorporamento;
 - d) al termine dei corsi, i Sergenti pilota di complemento che avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente pilota di Complemento conferita con decreto di nomina del Ministro della Difesa, e saranno impiegati secondo le esigenze dell'amministrazione della difesa.
9. La Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta del Comandante dell'Accademia Aeronautica, ha facoltà di espellere dal corso gli Allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio aereo o per motivi disciplinari, saranno ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di allievo Ufficiale pilota di complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare, dalla ferma dodicennale contratta all'inizio del corso.
10. Agli allievi, già militari, che non conseguiranno la nomina a sottotenente pilota di complemento o che comunque non termineranno il corso di formazione ai sensi degli artt. 599 e 600 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno applicate le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 868, 961 e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
11. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di sottotenente di complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota militare. In tale qualità saranno tenuti a

prestare servizio con il grado di Sergente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio aereo.

12. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
13. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi già in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Art.16

Svolgimento del 18° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) e nomina

1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di cui all'art. 14, comma 1, lettere b), c), d), e), saranno ammessi al corso, sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalità indicate all'articolo 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia Aeronautica in Pozzuoli (NA).
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. In caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione presso l'Accademia Aeronautica e riconosciuta dalla stessa, potrà essere concessa una proroga della data di presentazione che, comunque, non potrà superare i sette giorni.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
 - a) il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
 - b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
4. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario secondo le modalità definite nella Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018.
5. I concorrenti in possesso di altra/e cittadinanza/e oltre quella italiana dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento, l'autocertificazione redatta conformemente all'Allegato N al presente bando, attestante il possesso di altra/e cittadinanza/e di uno Stato estero e dell'assolvimento degli eventuali obblighi militari nello stesso. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato.
6. All'atto dell'ammissione al corso i militari già in servizio e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in qualità di allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo normale o speciale dell'Aeronautica Militare. Allo scopo l'Accademia Aeronautica, al termine dei primi quindici giorni di corso, fornirà alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare, gli elenchi dettagliati degli allievi già in servizio e di quelli richiamati dal congedo.
7. Il corso, con presumibile inizio nel mese di marzo 2027, si svolgerà con le modalità previste dal decreto ministeriale 26 settembre 2002. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata, dei ruoli speciali delle Armi dell'Arma Aeronautica e dei Corpi e categorie dell'Aeronautica Militare. Essi dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi

- a decorrere, per tutti, dalla data di inizio del corso e, in qualità di Allievi, saranno assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati dall'Accademia Aeronautica al proprio domicilio ovvero al Reparto/Ente presso il quale prestavano servizio.
8. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali dell'Accademia Aeronautica. Gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare.
 9. Agli allievi, già militari, che non termineranno il corso di formazione ai sensi degli artt. 599 e 600 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno applicate le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 868, 961 e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
 10. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente:
 - a) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica;
 - b) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico;
 - c) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico.
 11. Gli Allievi che non superano gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, entro trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare.
 12. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del servizio da Ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla Forza armata -a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appartenenza- i nulla osta al transito in altre forze armate o Corpi Armati dello Stato, nonché nella Polizia di Stato, nel Corpo della Polizia Penitenziaria e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente.
 13. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione Generale per il Personale Militare, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, può rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o in concorso con le Forze di Polizia per il controllo del territorio Nazionale.
 14. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
 - a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione Generale per il Personale Militare su richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005;
 - b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le forze di Polizia per il controllo del territorio nazionale.
 15. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n.124, previa verifica del possesso dei requisiti.
 16. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi già in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

17. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, l'Accademia Aeronautica avrà facoltà di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al settimo giorno dalla data di inizio del corso stesso.

Art. 17

Esclusioni

1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare e allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
2. La Direzione Generale per il Personale Militare o Ente delegato, potrà escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in ferma prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.

Art. 18

Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti di complemento

1. I sottotenenti piloti di complemento, dopo aver maturato due anni di anzianità nel grado, saranno valutati per l'avanzamento e, se idonei, promossi al grado di tenente ai sensi dell'articolo 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della ferma dodicennale hanno diritto ad un premio di congedamento ai sensi dell'articolo 1797 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
3. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodicennale, se in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo ai sensi dell'articolo 667 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.

Art. 19

Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata

1. I sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciali delle Armi dell'Aeronautica, dei Corpi e categorie dell'Aeronautica Militare sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e se sono in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando, ai concorsi per il reclutamento di:
 - a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Il servizio prestato in qualità di Ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

Art. 20

Disposizioni per i militari

1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso le Accademie, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 933 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare, ai sensi dell'art. 864,

comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione, in qualità di allievo, ai corsi di ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di ufficiali in ferma prefissata (AUFP). A tal fine, gli Istituti forniranno, al termine dei ripianamenti, alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Agli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente espulsi o dimessi dai corsi si applicheranno le disposizioni di cui al combinato disposto degli art. 868, 961 e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno trasmettere, entro 15 giorni dalla richiesta da parte degli Enti competenti, la copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione in Accademia, senza alcuna soluzione di continuità, nonché quelli concernenti il trattamento economico.

Art. 21

Accesso agli atti amministrativi

1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail o posta elettronica certificata (PEC), preferibilmente secondo il modello in allegato O.
2. Fino al termine della procedura concorsuale, tali richieste dovranno essere inoltrate direttamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica centroselezioneam@postacert.difesa.it (PEC) e centroselezione.ud@aeronautica.difesa.it

Art. 22

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento della presente procedura concorsuale è il Capo pro tempore della 1^a Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare.

Art. 23

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa e la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186, è l'Articolazione

che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di reclutamento e per l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego e può essere contattata inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: *persomil@persomil.difesa.it*; posta elettronica certificata: *persomil@postacert.difesa.it*;

- b) il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato, esclusivamente per gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, ai seguenti recapiti e-mail: *rpd@difesa.it*; indirizzo posta elettronica certificata: *rpd@postacert.difesa.it*, come reso noto sul sito istituzionale *www.difesa.it*;
- c) il trattamento dei dati personali svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR e dell'art. 2 ter del Decreto Legislativo 196/2003 (codice Privacy novellato) per i dati comuni, dell'art. 9, paragrafo 2, lett. b) e g) del GDPR e artt. 2 sexies e septies del Decreto Legislativo 196/2003 per i dati particolari e art. 10 GDPR e art. 2 octies del Decreto Legislativo 196/2003 per i dati personali giudiziari, è necessario per:
 - 1) lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
 - 2) l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio";
- d) i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati –nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196 del 2003– a cura dei soggetti appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;
- e) i dati personali potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove necessario, trasferiti a Paesi terzi o Organismi Internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;
- f) la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
- g) in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:
 - 1) accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
 - 2) ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
 - 3) opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
 - 4) proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; posta elettronica: *protocollo@gpdp.it* - posta elettronica certificata: *protocollo@pec.gpdp.it*;
- h) l'informativa di cui all'allegato P relativa al trattamento dei dati personali è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo: *www.concorsi.difesa.it*.

Art. 24

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale inPA e sul Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.

Generale di Brigata
Antonino CALABRO'

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO

ALLEGATO	INTERESSATI
Allegato A - ATTO DI ASSENSO PER L'ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE	Tutti i concorrenti che sono minorenni alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
Allegato B - VARIAZIONI E INTEGRAZIONI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	Tutti i concorrenti
Allegato C - ISTANZA DI RICONVOCAZIONE	Tutti i concorrenti
Allegato D - CERTIFICATO DI STATO DI SALUTE	Tutti i concorrenti
Allegato E - MODULO DI DELEGA CONSENSO ALL'ALTRO GENITORE	Tutti i concorrenti che sono minorenni alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
Allegato F - INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE	Tutti i concorrenti che sono minorenni alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
Allegato G - PROTOCOLLO DIAGNOSTICO	Tutti i concorrenti
Allegato H - DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE	Tutti i concorrenti
Allegato I - ACCERTAMENTI ATTITUDINALI	Tutti i concorrenti
Allegato L - TIROCINIO PSICOATTITUDINALE E COMPORTAMENTALE	Tutti i concorrenti
Allegato M – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA	Tutti i concorrenti
Allegato N - DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI MILITARI PER IL RECLUTAMENTO QUALE SOTTOTENENTE IN FERMA PREFISSATA NEI RUOLI SPECIALI DELLA AERONAUTICA MILITARE/SOTTOTENENTE PILOTA DI COMPLEMENTO	Tutti i concorrenti
Allegato O – RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	Tutti i concorrenti
Allegato P – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ESERCITO ITALIANO, NELLA MARINA MILITARE E NELL'AERONAUTICA MILITARE	Tutti i concorrenti

ATTO DI ASSENSO
PER L'ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)

I/Il sottoscritti/o _____ (2), in
qualità di _____ (3), del
minore _____ (4),
acconsentono (acconsente) che egli/ella, quale partecipante al concorso, per titoli ed esami, per
l'ammissione al 133° corso allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare - 18° corso
allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare (5), possa essere sottoposto agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali previsti dagli artt. 10, 11, e 12 del bando e contrarre, in caso di
ammissione al corso, la ferma volontaria di dodici anni - trenta mesi (5) nell'Aeronautica Militare.
In allegato fotocopia del/i documento/i di identità (6).

(località)

(data)

I/IL DICHIARANTI/E (7)

(firma per esteso cognome e nome leggibili)

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

NOTE:

- (1) da produrre in formato PDF o JPEG e allegare alla domanda on-line di partecipazione al concorso;
- (2) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
- (3) genitori o genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore;
- (4) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenni;
- (5) cancellare il corso/ferma che non interessa;
- (6) allegare copia per immagini (file in formato PDF o JPEG) del documento di identità dei/del dichiaranti/e;
- (7) firme/a dei/del dichiaranti/e.

VARIAZIONI E INTEGRAZIONI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Attenzione: il presente modulo, dopo la compilazione, deve essere inoltrato unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, entrambi in formato pdf, esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo centroselezione.ud@aeronautica.difesa.it. Nell'oggetto della mail dovrà essere inserita la seguente dicitura: "variazioni domanda 133°_AUPC AM" oppure "variazioni domanda 18°_AUFP_AM".

Saranno prese in considerazione esclusivamente variazioni e/o integrazioni previste all'art. 6, comma 3 e non verranno prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o incompleta indicazione di titoli di merito e/o di preferenza previsti dal presente Decreto ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui all'art. 5, comma 1.

Il sottoscritto _____ nato il ____/____/____,
a _____ (Pr. ____) e residente a _____ (Pr.) in via

concorrente al concorso pubblico per l'ammissione al

_____, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (1), dichiara di voler apportare le seguenti variazioni/integrazioni (2):

☐ anagrafica

☐ dichiarazioni

☐ posizione giudiziaria

—
—
—
—
—

_____, _____
(luogo) (data)

(firma leggibile del dichiarante)

Note:

- (1) articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera";
articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: "chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico Ufficiale";
- (2) barrare la casella di interesse e descrivere la variazione/integrazione (es.: se la variazione riguarda l'anno di nascita, riportare nella casella corrispondente all'anagrafica la seguente dicitura: correggere 1994 con 1993).

AL CENTRO DI SELEZIONE DELL'A.M. – GUIDONIA
PE: centroselezione.ud@aeronautica.difesa.it
PEC: centroselezioneam@postacert.difesa.it

ISTANZA DI RICONVOCAZIONE
(art. 7 del bando)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____) il
_____ residente a _____ (____) in via _____ n. _____ tel:
_____ indirizzo e_mail _____ in qualità
di concorrente regolarmente convocato/a alle ore _____ del giorno _____ per sostenere
la prova _____ del concorso _____

CHIEDE

La riconvocazione della suddetta prova in altra data, compatibile con il calendario di svolgimento della
prova stessa, per i motivi di seguito indicati (1):

- contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato (2):

- concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle amministrazioni del
comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (2):

Luogo e data _____ .

Firma del dichiarante

^^^^^^^^^^

NOTE:

- (1) barrare la casella di interesse, non saranno prese in considerazione casistiche diverse da quelle elencate;
- (2) specificare il tipo di prova, le giornate di prova, oppure la denominazione del concorso a cui si partecipa con indicazione della prova concomitante e del periodo di svolgimento della stessa.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE ISTANZA:

- Copia fronte/retro del documento di identità
- Documentazione probatoria (convocazione ad altro concorso/esame di stato, ecc.)

(Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all'art. 25 L. 833/1978)

CERTIFICATO DI STATO DI SALUTE
(di cui all'art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833)

Cognome _____ Nome _____
nato a _____ (____) il _____
residente a _____ (____) in Piazza/Via _____
n. _____ Codice Fiscale _____ Documento d'identità: _____
n° _____ rilasciato da _____ in data _____

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,

ATTESTO QUANTO SEGUE (1)
(barrare con una X la casella d'interesse)

PATOLOGIE				SPECIFICARE
Manifestazioni emolitiche	In atto	Pregressa	NO	
Deficit di G6PDH favismo	In atto	Pregressa	NO	
Intolleranze, idiosincrasie o allergie a farmaci/alimenti	In atto	Pregressa	NO	
Allergie a pollini o inalanti	In atto	Pregressa	NO	
Psichiatriche	In atto	Pregressa	NO	
Neurologiche	In atto	Pregressa	NO	
Apparato cardiocircolatorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato respiratorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato digerente	In atto	Pregressa	NO	
Apparato urogenitale	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoarticolare	In atto	Pregressa	NO	
ORL, oftalmologiche	In atto	Pregressa	NO	
Ematologiche	In atto	Pregressa	NO	
Endocrinologiche	In atto	Pregressa	NO	
Diabete mellito	In atto	Pregressa	NO	
Epilessia	In atto	Pregressa	NO	
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	In atto	Pregressa	NO	
Abuso di alcool	In atto	Pregressa	NO	
Interventi chirurgici	In atto	Pregressa	NO	
Neoplasie	In atto	Pregressa *	NO	
Traumi e fratture	In atto	Pregressa	NO	
Altre patologie	In atto	Pregressa	NO	

Terapie farmacologiche in atto:

Altre eventuali annotazioni:

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento" nelle forze armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

*In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il concorrente sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

_____, li _____
(luogo del rilascio) (data del rilascio)

Firma interessato

Il medico

MODULO DI DELEGA CONSENSO ALL'ALTRO GENITORE

Il sottoscritto (nome e cognome) _____ nato a _____
il __/__/____ e residente a _____ prov. _____ in via
_____, recapito telefonico _____,
documento di identità n. _____ rilasciato da _____
il __/__/____ cui allega copia fotostatica¹, risultando assente alla fase concorsuale degli
accertamenti psico-fisici che prevede l'esecuzione di una radiografia della colonna vertebrale in
toto ed in qualità di genitore di Nome e cognome del minore _____ nato a
_____ il __/__/____, **delega a prestare il consenso del minore sopra
indicato per l'effettuazione dell'accertamento strumentale: : radiografia della colonna
vertebrale in toto sotto carico, in proiezione A/P e L/L,** il genitore presente il/la
Sig./Sig.ra (nome e cognome) _____ nato a
_____ il __/__/____ e residente a _____ Prov. _____ in
via _____ recapito telefonico _____, documento di
identità n. _____ rilasciato da _____ il __/__/____

LUOGO E DATA

FIRMA DEL GENITORE DELEGANTE

¹ Allegare copia fotostatica del documento di identità del genitore delegante.

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(Modello da utilizzare esclusivamente nei confronti di concorrenti minorenni)

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (ad esempio: per il sangue; per gli organi ad alto ricambio cellulare; ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

I/Il sottoscritti/o _____ (1),
in qualità di _____ (2),
del minore _____, nato il _____ (3),
dopo aver letto quanto sopra e resi/o edotti/o circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null'altro da chiedere, acconsentono (acconsente) a far sottoporre all'indagine radiologica richiesta in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

_____, _____
(località) (data)

I/IL DICHIARANTI/E (4)

(firma per esteso cognome e nome leggibili)

NOTE:

- (1) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
- (2) genitori o genitore esercente potestà o tutore;
- (3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
- (4) firme/a dei/del dichiaranti/e;

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(Modello da utilizzare esclusivamente nei confronti di concorrenti maggiorenni).

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (ad esempio: per il sangue; per gli organi ad alto ricambio cellulare; ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

Il sottoscritto _____ (1),
nato a _____ (____), il _____ (2),
dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null'altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all'indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

Il concorrente

_____, _____
(località) (data)

(firma)

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO

(Modello da utilizzare esclusivamente nei confronti di candidati maggiorenni)

Il protocollo diagnostico concorsuale prevede l'effettuazione degli accertamenti di cui all'art. 10 del bando di concorso.

Di seguito si riporta il modello relativo all'informativa sugli accertamenti del protocollo diagnostico di cui all'art. 10 del bando ed alla specifica dichiarazione di consenso.

Le procedure ai fini del consenso all'effettuazione dei citati accertamenti, comprensive dell'informativa necessaria (in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze) nonché della corretta compilazione e sottoscrizione del modello di testimoniabilità del consenso, saranno assicurate dal Presidente della commissione (o dall'Ufficiale medico suo delegato o dal medico che effettua l'accertamento presso la struttura sanitaria delegata).

Per tutti i concorrenti, ai fini del rilascio dell'informativa ed eventuale consenso all'esecuzione del protocollo diagnostico nonché eventuali indagini radiologiche utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche si rimanda a:

- per gli accertamenti di cui all'art. 10, comma 3 (previsti con foglio n. 98676 rilasciato dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare in data 22.07.2026): specifica informativa (il rilascio del consenso informato all'effettuazione dell'accertamento è a cura della struttura sanitaria presso cui verrà effettuato il relativo accertamento strumentale ai sensi della normativa vigente), di cui allegato F del bando di concorso;
- per gli accertamenti di cui all'art. 10, comma 9 lettera b, numero 10): specifica informativa ed eventuale rilascio di dichiarazione di consenso, di cui allegato F del bando di concorso;

Per i soli concorrenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a del bando, ai fini del rilascio del consenso all'esecuzione delle indagini radiologiche previste in art. 10, comma 9, lettera c, numero 4) si rimanda alla specifica informativa ed eventuale rilascio di dichiarazione di consenso, di cui allegato F del bando di concorso.

INFORMATIVA RIGUARDANTE GLI ACCERTAMENTI DEL PROTOCOLLO DIAGNOSTICO DI CUI ALL'ART.10 DEL BANDO.

Gli accertamenti psico-fisici previsti dall'articolo 10, non comportano effetti biologici rilevanti, tranne gli accertamenti radiologici di cui al comma 3 (previsti con foglio n. 98676 rilasciato dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare in data 22.07.2026) e al comma 9 (lettera b numero 10 e lettera c numero 4) per i quali si rimanda all'Allegato F.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Il sottoscritto _____, nato il ____/____/____, a _____, prov. di _____, dopo aver letto quanto sopra, ed essendo stato informato dal Presidente della commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato _____) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti di cui al protocollo diagnostico riportato in articolo 10, comma 9, lettera b) del bando di concorso,

DICHIARA

di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto Ufficiale medico/medico che effettua l'accertamento ed in ragione di ciò

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)

ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici succitati.

_____, _____, _____
(luogo) (data) (firma leggibile)

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO

(Modello da utilizzare esclusivamente nei confronti di candidati minorenni)

Il protocollo diagnostico concorsuale prevede l'effettuazione degli accertamenti di cui all'art. 10 del bando di concorso.

Di seguito si riporta il modello relativo all'informativa sugli accertamenti del protocollo diagnostico di cui all'art. 10 del bando ed alla specifica dichiarazione di consenso.

Le procedure ai fini del consenso all'effettuazione dei citati accertamenti, comprensive dell'informativa necessaria (in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze) nonché della corretta compilazione e sottoscrizione del modello di testimoniabilità del consenso, saranno assicurate dal Presidente della commissione (o dall'Ufficiale medico suo delegato o dal medico che effettua l'accertamento presso la struttura sanitaria delegata).

Per tutti i concorrenti, ai fini del rilascio dell'informativa ed eventuale consenso all'esecuzione del protocollo diagnostico nonché eventuali indagini radiologiche utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche si rimanda a:

- per gli accertamenti di cui all'art. 10, comma 3: specifica informativa (il rilascio del consenso informato all'effettuazione dell'accertamento è a cura della struttura sanitaria presso cui verrà effettuato il relativo accertamento strumentale ai sensi della normativa vigente), di cui allegato F del bando di concorso;
- per gli accertamenti di cui all'art. 10, comma 9 lettera b, numero 10): specifica informativa ed eventuale rilascio di dichiarazione di consenso, di cui allegato F del bando di concorso;

Per i soli concorrenti di cui all'art.1, comma 1, lettera a del bando, ai fini del rilascio del consenso all'esecuzione delle indagini radiologiche previste in art. 10, comma 9, lettera c, numero 4) si rimanda alla specifica informativa ed eventuale rilascio di dichiarazione di consenso, di cui allegato F del bando di concorso.

INFORMATIVA RIGUARDANTE GLI ACCERTAMENTI DEL PROTOCOLLO DIAGNOSTICO DI CUI ALL'ART.10 DEL BANDO.

Gli accertamenti psico-fisici previsti dall'articolo 10, non comportano effetti biologici rilevanti, tranne gli accertamenti radiologici di cui al comma 3 (previsti con foglio n. 98676 rilasciato dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare in data 22.07.2026) e al comma 9 (lettera b numero 10 e lettera c numero 4) per i quali si rimanda all'Allegato F.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

I/Il sottoscritti/o _____ / _____ (1), in qualità di _____ (2), del minore _____, nato il _____ (3), dopo aver letto quanto sopra, preso atto dell'informativa testé riportata in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti di cui al protocollo diagnostico riportato in articolo 10, comma 9, lettera b) del bando di concorso, non avendo null'altro da chiedere, acconsentono/acconsente a far sottoporre il minore ai citati accertamenti in quanto pienamente consapevoli/e dei benefici e dei rischi connessi ai citati accertamenti. In allegato fotocopia dei/l documenti/o di identità (4).

I/IL DICHIARANTI/E (5) _____ / _____

(luogo)

(data)

(firma per esteso cognome e nome leggibili)

(luogo)

(data)

(firma per esteso cognome e nome leggibili)

NOTE:

- (1) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
- (2) genitori o genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore legale;
- (3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenni;
- (4) allegare copia per immagini (file in formato pdf o JPEG) del documento di identità del documento di identità dei/del dichiaranti/e.
- (5) firme/a dei/del dichiaranti/e.

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____
residente a _____ in via _____
Codice fiscale _____,
Documento d'identità: n° _____ rilasciato in data _____
da eventuale Ente di appartenenza _____

DICHIARA

1. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
2. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all'accertata carenza parziale o totale di G6PD;
3. di sollevare l'amministrazione della difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psico-fisici eseguiti in data _____.

Luogo e data _____

L'Ufficiale medico

(timbro e firma)

ACCERTAMENTI ATTITUDINALI

1. EFFICIENZA FISICA:

a. Generalità

L'accertamento è costituito dalle seguenti prove obbligatorie:

- corsa piana 1000 m;
- addominali;
- piegamenti sulle braccia.

Le prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per gli accertamenti attitudinali, che, osservatore della prova, sovrintenderà all'esecuzione dell'esercizio. Dovranno, altresì essere presenti personale medico/paramedico e una autoambulanza.

La commissione renderà note ai concorrenti le modalità di esecuzione delle prove prima della loro effettuazione, nonché si accerterà che siano altresì noti ai concorrenti i criteri di valutazione delle stesse.

I concorrenti che, prima dell'inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla citata commissione la quale, sentito il responsabile del locale servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l'eventuale differimento della data di effettuazione della prova in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso.

Resta inteso che il differimento non potrà superare il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l'effettuazione degli accertamenti attitudinali. Qualora la prognosi dovesse eccedere tale limite temporale, non si procederà ad una nuova convocazione del concorrente e la commissione preposta ne disporrà, nella stessa sede, l'esclusione dal concorso.

Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento, dovrà confermare la permanenza dello stesso ed in questo caso disporre l'esclusione dal concorso: in caso contrario il concorrente deve essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.

Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove di efficienza fisica coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, dovessero interromperle volontariamente per qualsiasi causa.

b. Corsa piana di 1000 metri

La distanza dovrà essere percorsa su una pista di atletica o su un'area all'uopo predisposta, senza l'uso di scarpe chiodate e con posizione di partenza a scelta del concorrente.

Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio automatizzato, oppure tramite cronometraggio manuale con due differenti cronometri. Nel caso di rilevamento manuale, al concorrente verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti.

I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo.

Alla fine di ogni sessione di prova un istruttore ginnico, con un membro della commissione e alla presenza di un concorrente/a, quale testimone, controlla i tempi rilevati e ne comunica l'esito a ciascun concorrente/a.

Per tutto quanto non sopra precisato, sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici della relativa Federazione sportiva italiana.

c. Addominali

Il concorrente dovrà eseguire correttamente il maggior numero di flessioni del tronco, entro il tempo massimo di 2 minuti, comprensivi dell'eventuale pausa durante lo svolgimento della prova (in posizione iniziale steso sulla schiena) con le seguenti modalità:

- posizione iniziale steso sulla schiena, con le mani incrociate dietro la nuca che toccano il piano di appoggio, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati e fermi (tenuti da altro elemento), sollevarsi in posizione di “seduto” e far toccare il gomito con il ginocchio della gamba opposta, quindi tornare nella posizione di partenza;
- dovrà alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto.

Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.

d. Piegamenti sulle braccia

Il concorrente dovrà eseguire correttamente il maggior numero di piegamenti sulle braccia, entro il tempo massimo di 2 minuti, comprensivi dell’eventuale pausa durante lo svolgimento della prova (in posizione di massima estensione delle braccia) con le seguenti modalità:

- iniziare la prova sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite con la punta dei piedi in appoggio a terra, quindi sollevare da terra il corpo estendendo completamente le braccia e mantenendo durante il movimento il torace allineato con le gambe;
- raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo flettendo le stesse fino a che il viso o il torace sfiorino il pavimento; successivamente, distendere le braccia secondo le suddette modalità.

Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. L’esercizio terminerà nel momento in cui il concorrente toccherà il suolo con una parte del corpo diversa dalle mani e i piedi.

e. Valutazione dell’efficienza fisica

La valutazione finale dell’efficienza fisica, nell’ambito degli accertamenti attitudinali, scaturirà dalla somma dei punteggi conseguiti nei singoli esercizi secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE			
Punteggio	ADDOMINALI	PIEGAMENTI SULLE BRACCIA	CORSA PIANA 1000 METRI
	Numero di ripetizioni	Numero di ripetizioni	Tempi
2,5	>85	>46	<3' 30''1
2	71 - 85	40 - 46	3'30''1 – 3'40''0
1,5	56 - 70	30 - 39	3'40''1 – 4'00''0
1	41 - 55	20 - 29	4'00''1 – 4'10''0
0,5	30 - 40	13 - 19	4'10''1 – 4'20''0
0	<30	<13	>4'20''0

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE			
Punteggio	ADDOMINALI	PIEGAMENTI SULLE BRACCIA	CORSA PIANA 1000 METRI
	Numero di ripetizioni	Numero di ripetizioni	Tempi
2,5	>70	>29	<4' 00''1
2	56 - 70	25 - 29	4'00''1 – 4'10''0
1,5	41 - 55	20 - 24	4'10''1 – 4'20''0
1	31 - 40	15 - 19	4'20''1 – 4'40''0
0,5	20 - 30	11 - 14	4'40''1 – 5'00''0
0	<20	<11	>5'00''0

2. EFFICIENZA INTELLETTIVA:

I test intellettivi e/o attitudinali potranno essere di tipo tradizionale (carta/matita) o informatizzati. Modalità di dettaglio circa la somministrazione dei test verranno fornite dalla predetta commissione prima dell'inizio della prova.

Verranno assegnati i seguenti punteggi:

- alla risposta esatta un punto positivo (+1);
- alla risposta sbagliata, doppia o mancante, corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure una penalizzazione, espressa sempre in frazioni di punto, che potrà essere stabilita dalla commissione, previa verbalizzazione, prima dell'inizio della prova, del relativo criterio che dovrà essere comunicato ai concorrenti prima della somministrazione dei test; il risultato totale, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, sarà convertito in un punteggio standard espresso in decimi, secondo opportune tabelle predisposte dal Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare, utile al fine dell'idoneità attitudinale.

3. GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE

La valutazione finale del giudizio psicoattitudinale si concretizzerà in un punteggio massimo di 10 (dieci) punti, così ottenuto:

- colloquio individuale: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,8 (massimo 8 punti);
- intervista di gruppo o conferenza: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,2 (massimo 2 punti).

Nel caso in cui il numero dei concorrenti sia insufficiente (meno di 6) ai fini del corretto svolgimento della prova di gruppo la stessa non sarà effettuata e la valutazione del colloquio individuale sarà espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 1 (massimo 10 punti).

La commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l'effettuazione di un secondo colloquio di approfondimento che sarà svolto, a cura del personale specialista nella selezione attitudinale. In questo caso, al concorrente sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda prova. I casi in cui si procede all'effettuazione del secondo colloquio dovranno essere fissati dalla stessa commissione prima della selezione attitudinale e dovranno essere riportati nel verbale preliminare.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

Verrà giudicato NON IDONEO e quindi escluso dal concorso il concorrente che si trovi almeno in una delle seguenti condizioni:

- EFFICIENZA FISICA: valutazione finale inferiore a 2 su un massimo di 7,5;
- EFFICIENZA INTELLETTIVA: punteggio totale inferiore a 2/10;
- Giudizio di insufficiente nel colloquio individuale, equivalente ad un punteggio inferiore a 3/10;
- GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE: punteggio totale inferiore a 3/10 (punteggio colloquio individuale + punteggio conferenza o intervista di gruppo);
- VALUTAZIONE COMPLESSIVA: punteggio totale inferiore a 12 su un massimo di 27,5 (efficienza fisica + efficienza intellettuale + giudizio psicoattitudinale)."

TIROCINIO PSICOATTITUDINALE E COMPORTAMENTALE

La selezione psicoattitudinale e comportamentale dei concorrenti si svolgerà durante un tirocinio pratico. Essa sarà svolta al fine di consentire di esprimere una valutazione in merito al possesso delle qualità sotto specificate necessarie al singolo concorrente per potersi inserire in modo proficuo nel ruolo previsto e nella Forza Armata. Di contro, il processo di selezione attitudinale e comportamentale, mirerà a far emergere, in qualsiasi momento, caratteristiche o atteggiamenti tali da far ipotizzare un insoddisfacente inserimento nell'ambito della Forza Armata.

In particolare, la selezione mirerà a valutare il possesso da parte dei concorrenti di **un'adeguata motivazione** e delle seguenti capacità/qualità:

- ☐ adattamento alla vita militare in termini d'integrazione e senso della disciplina;
- ☐ esposizione verbale;
- ☐ rapidità ed efficacia dei processi cognitivi;
- ☐ controllo emotivo;
- ☐ efficienza fisica in ambito sportivo, compatibile con le attività formative ed il futuro profilo d'impiego;
- ☐ attitudine per le attività previste per l'impiego quale Ufficiale pilota di complemento dell'Aeronautica Militare;
- ☐ predisposizione all'apprendimento, allo studio e all'aggiornamento.

Le indagini previste durante tale periodo saranno condotte dalla commissione competente, suddivisa in due gruppi i quali, sotto la supervisione del presidente della commissione medesima, dovranno svolgere, rispettivamente:

- accertamenti psicoattitudinali: comprenderanno la somministrazione di test di personalità (non valutativi), prove per la rilevazione di attitudini specifiche, prova collettiva e colloqui individuali orientati alla valutazione delle qualità formali e delle caratteristiche psicologiche del concorrente. È prevista, inoltre, l'eventuale somministrazione di una prova automatizzata per la valutazione dell'attitudine al volo, superata con il raggiungimento di un punteggio minimo di 3/10. Tale punteggio non concorrerà alla formazione di quello finale utile per la valutazione complessiva del tirocinio, ma il mancato raggiungimento del predetto punteggio minimo sopra indicato determinerà l'esclusione dal prosieguo del concorso;
- accertamenti comportamentali: includeranno tutte le attività generali (addestrative e istruzionali) svolte nel corso del tirocinio.

Le osservazioni e misurazioni effettuate nel corso del tirocinio confluiranno nelle quattro sotto specificate aree di valutazione, alle quali saranno attribuite specifici punteggi, utili ai fini della formalizzazione dei giudizi di idoneità o inidoneità:

- efficienza fisica e attitudine in ambito sportivo;
- attitudine al lavoro di gruppo;
- psicoattitudinale;
- comportamentale.

1. EFFICIENZA FISICA E ATTITUDINE IN AMBITO SPORTIVO:

I concorrenti sosterranno l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'attitudine in ambito sportivo, secondo le modalità di seguito indicate, necessarie allo svolgimento delle future attività addestrative previste nella carriera di Ufficiale:

- prova obbligatoria con sbarramento:
 - ☐ nuoto 25 metri: la distanza dovrà essere percorsa in piscina mediante stile e partenza a scelta del concorrente. Equipaggiamento previsto: costume, cuffia, occhialini (facoltativi).
- prove obbligatorie senza sbarramento:
 - ☐ corsa piana metri 1000: la distanza dovrà essere percorsa su una pista di atletica o su un'area all'uopo predisposta, senza l'uso di scarpe chiodate e con posizione di partenza a scelta del concorrente. Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio automatizzato, oppure tramite cronometraggio manuale con due differenti cronometri. Nel caso di rilevamento manuale, al concorrente verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti. I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo. Alla fine di ogni sessione di prova un istruttore ginnico, con un membro della commissione e alla presenza di un concorrente, quale testimone, controlla i tempi rilevati e ne comunica l'esito a ciascun concorrente.
 - ☐ addominali: il concorrente dovrà eseguire correttamente il maggior numero di flessioni del tronco, entro il tempo massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità:
 - posizione iniziale steso sulla schiena, con le mani incrociate dietro la nuca che toccano il piano di appoggio, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati e fermi (tenuti da altro elemento), sollevarsi in posizione di "seduto" e far toccare il gomito con il ginocchio della gamba opposta, quindi tornare nella posizione di partenza;
 - dovrà alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto.Il personale qualificato istruttore ginnico conterà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente; non conterà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
 - ☐ piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà eseguire correttamente il maggior numero di piegamenti sulle braccia, entro il tempo massimo di 2 minuti, comprensivi dell'eventuale pausa durante lo svolgimento della prova (in posizione di massima estensione delle braccia) con le seguenti modalità:
 - iniziare la prova sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite con la punta dei piedi in appoggio a terra, quindi sollevare da terra il corpo estendendo completamente le braccia e mantenendo durante il movimento il torace allineato con le gambe;
 - raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo flettendo le stesse fino a che il viso o il torace sfiorino il pavimento; successivamente, distendere le braccia secondo le suddette modalità.

Il personale qualificato istruttore ginnico conterà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente; non conterà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. L'esercizio terminerà nel momento in cui il concorrente toccherà il suolo con una parte del corpo diversa dalle mani e i piedi.

Le prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione che, osservatore della prova, sovrintenderà all'esecuzione dell'esercizio. Dovranno, altresì essere presenti personale medico/paramedico e una autoambulanza.

Le prove saranno svolte secondo il calendario stabilito dalla commissione incaricata e si concluderanno entro il terzo giorno del tirocinio per il quale il concorrente è stato convocato. Ai concorrenti che verranno riconosciuti temporaneamente inidonei all'attività sportiva da parte della locale Infermeria di Corpo verrà consentita la conclusione della prova obbligatoria a sbarramento entro il terzo giorno del tirocinio, mentre per le prove obbligatorie senza sbarramento entro il quarto giorno del tirocinio.

Le precitate prove di efficienza fisica in ambito sportivo comporteranno l'attribuzione dei punteggi, per un massimo di 7 punti, secondo quanto indicato nei prospetti di seguito riportati.

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE			
Punti/esito	Corsa piana metri 1000	Addominali tempo massimo 2'	Nuoto metri 25
2	inferiore a 3' e 30,1"	oltre 85 ripetizioni	inferiore a 13,6"
1,6	da 3' e 30,1" a 3' e 40"	da 71 a 85 ripetizioni	da 13,6" a 15,5"
1,2	da 3' e 40,1" a 4'	da 56 a 70 ripetizioni	da 15,6" a 17,5"
0,8	da 4' e 0,1" a 4' e 10"	da 41 a 55 ripetizioni	da 17,6" a 21"
0,4	da 4' e 10,1" a 4' e 20"	da 30 a 40 ripetizioni	da 21,1" a 30"
0/non idoneo per nuoto	maggiore di 4' e 20"	inferiore a 30 ripetizioni	maggiore di 30"

Punti/esito	Piegamenti sulle braccia tempo massimo 2'
1	oltre 50 ripetizioni
0,8	da 46 a 50 ripetizioni
0,6	da 40 a 45 ripetizioni
0,4	da 30 a 39 ripetizioni
0,2	da 20 a 29 ripetizioni
0	Inferiore a 20 ripetizioni

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE			
Punti/esito	Corsa piana metri 1000	Addominali tempo massimo 2'	Nuoto metri 25
2	inferiore a 4' e 0,1"	oltre 70 ripetizioni	inferiore a 18,6"
1,6	da 4' e 0,1" a 4' e 10"	da 56 a 70 ripetizioni	da 18,6" a 20,5"
1,2	da 4' e 10,1" a 4' e 20"	da 41 a 55 ripetizioni	da 20,6" a 24"
0,8	da 4' e 20,1" a 4' e 40"	da 31 a 40 ripetizioni	da 24,1" a 28"
0,4	da 4' e 40,1" a 5'	da 20 a 30 ripetizioni	da 28,1" a 35"
0/non idoneo per nuoto	maggiore di 5'	inferiore a 20 ripetizioni	maggiore di 35"

Punti/esito	Piegamenti sulle braccia tempo massimo 2'
1	oltre 35 ripetizioni
0,8	da 30 a 35 ripetizioni
0,6	da 25 a 29 ripetizioni
0,4	da 20 a 24 ripetizioni
0,2	da 15 a 19 ripetizioni
0	Inferiore a 15 ripetizioni

Al concorrente che, durante lo svolgimento di una prova sportiva, incorrerà in un infortunio, accuserà malessere, cadrà o si fermerà non sarà consentita la ripetizione della prova che sarà ritenuta in ogni caso sostenuta.

L'eventuale mancato completamento della prova conseguente a infortunio, malessere, caduta o arresto, determinerà solo nel caso di prova obbligatoria con sbarramento (nuoto) l'esclusione dalla prosecuzione dell'iter concorsuale, mentre nel caso di prove obbligatorie senza sbarramento l'assegnazione di un punteggio pari a zero (corsa piana) e di quello previsto nelle suddette per le restanti prove (addominali, piegamenti sulle braccia).

Al concorrente che sarà manifestamente danneggiato a causa di altro concorrente durante lo svolgimento della prova di corsa piana o di nuoto sarà consentita la ripetizione della prova stessa comunque non oltre la data di prevista conclusione delle prove stabilita dal calendario fissato dalla commissione.

Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative Federazioni Sportive Italiane.

2. GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE, COMPORTAMENTALE E ATTITUDINE AL LAVORO DI GRUPPO;

- Giudizio psicoattitudinale: espresso dal capo gruppo psicoattitudinale sulla base delle valutazioni derivanti dall'osservazione diretta del concorrente e sulla scorta degli elementi forniti dai propri collaboratori in esito ai colloqui individuali effettuati;
- Giudizio comportamentale: espresso dal capo gruppo comportamentale sulla base delle valutazioni derivanti dall'osservazione diretta del concorrente perfezionata mediante un colloquio individuale, per il quale può avvalersi del supporto di un consulente psicologo. Nella definizione del giudizio complessivo, l'Ufficiale responsabile terrà inoltre conto delle indicazioni e valutazioni propositi dai propri collaboratori in esito all'osservazione comportamentale effettuata nel corso delle attività generali di tirocinio;
- Giudizio sull'attitudine al lavoro di gruppo: prevede l'assegnazione di un punteggio compreso tra 1 e 10 punti, si otterrà sommando i punteggi ottenuti come segue:
 - ☐ conferenza dei 3 minuti: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,3 (massimo 3 punti);
 - ☐ intervista di gruppo: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,7 (massimo 7 punti).

Per tutti i ruoli a concorso l'inidoneità sarà determinata dal verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

I concorrenti giudicati inidonei per il mancato superamento dei limiti minimi riportati nella tabella soprastante saranno immediatamente esclusi dalla prosecuzione del tirocinio.

Tipologia della prova	Punteggio massimo attribuibile	Punteggio determinante giudizio di inidoneità
Prove di efficienza fisica in ambito sportivo	7	inferiore a punti 2,1 nel totale delle quattro prove
Giudizio colloquio psicoattitudinale	10	inferiore a punti 3
Giudizio colloquio comportamentale	10	inferiore a punti 3
Giudizio sull'attitudine al lavoro di gruppo	10	inferiore a punti 3
Valutazione complessiva di tirocinio	37	inferiore a punti 17 ottenuto dalla somma dei punteggi delle prove di efficienza fisica, del colloquio psicoattitudinale, del giudizio sull'attitudine al lavoro di gruppo e del giudizio del colloquio comportamentale
Prova automatizzata per la valutazione dell'attitudine al volo (eventuale)	10	inferiore a punti 3

In esito ai risultati conseguiti e alle valutazioni effettuate, per ciascun concorrente verrà definito un punteggio derivante dalla moltiplicazione della "Valutazione complessiva di tirocinio" per un fattore fisso pari a 0,6.

Nel periodo di svolgimento del tirocinio, inoltre, i concorrenti potrebbero essere interessati da attività pratiche e di indottrinamento connesse al ruolo per il quale concorrono, ivi comprese eventuali attività concernenti il volo per i concorrenti.

Tali attività, dettagliatamente illustrate ai concorrenti prima del loro svolgimento, non saranno soggette a valutazione utile per il conseguimento dell'idoneità al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA

1. ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, la programmazione delle fasi endoprocedimentali.

I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile.

La commissione prepara tre tracce per la prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione.

La scelta della traccia da sottoporre ai concorrenti è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due concorrenti.

Il riconoscimento dell'autore dell'elaborato deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

2. ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE

L'accesso dei concorrenti al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

Gli elaborati, qualora in formato non digitale, debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più concorrenti abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle sopraindicate disposizioni ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA E ASSOLVIMENTO
OBBLIGHI MILITARI PER IL RECLUTAMENTO QUALE SOTTOTENENTE IN FERMA
PREFISSATA NEI RUOLI SPECIALI DELLA AERONAUTICA MILITARE/SOTTOTENENTE
PILOTA DI COMPLEMENTO.

(in carta semplice da compilare a stampatello)

Il sottoscritto _____,
(specificare cognome e nome) (1)

nato a _____ (prov. _____), il _____;

residente a _____ (prov. _____),

in via/piazza _____, c.a.p. _____;

Sesso _____, codice fiscale _____, **consapevole delle
conseguenze penali che possono derivargli da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:**

- di possedere altra cittadinanza dello Stato estero di seguito indicato:

_____;

- di avere assolto gli obblighi militari nello Stato estero sotto indicato:

_____.

Località e data _____

(firma in originale, non in stampatello, del concorrente) (2)

NOTE:

- (1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come risultano dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita;
- (2) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma non richiede l'autenticazione.

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni

AL CENTRO DI SELEZIONE DELL'AM

PE: centroselezione.ud@aeronautica.difesa.it

PEC: centroselezioneam@postacert.difesa.it

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al:

Concorsi, per esami, per l'ammissione di 20 (venti) allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) al 133° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 30 (trenta) allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale dell'Aeronautica Militare, al 18° corso AUFP.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ residente in _____ c.a.p. ____
Via _____ n. _____ Tel. _____
indirizzo PE/PEC: _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato **NON IDONEO/IDONEO A:**

- | | |
|---|---------------------------|
| ☐ PROVA SCRITTA (ART. 9) | SVOLTA IL ____/____/____; |
| ☐ PROVA DI LINGUA INGLESE (ART. 9) | SVOLTA IL ____/____/____; |
| ☐ VALUTAZIONE TITOLI (ART. 10). | |
| ☐ ACCERTAMENTI PSICOFISICI (ART. 10) | SVOLTI IL ____/____/____; |
| ☐ ACCERTAMENTO ATTITUDINALE (ART. 11-12) | SVOLTO IL ____/____/____; |
| ☐ PROVE DI EFFICIENZA FISICA (ART. 12) | SVOLTE IL ____/____/____; |

CHIEDE

DI POTERE ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI MEDIANTE:

- ☐ l'invio a mezzo P.E.C. in copia semplice
☐ di prendere visione

del/i seguente/i documento/i amministrativo/i da cui è scaturita l'esclusione dal concorso in oggetto, (N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per l'individuazione):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

per la seguente motivazione:

DICHIARA

di avere o rappresentare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto:

Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data

Firma

Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore della richiesta e fotocopia della delega in caso di rappresentanza dell'interessato.

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI
CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ESERCITO ITALIANO,
NELLA MARINA MILITARE E NELL'AERONAUTICA MILITARE**

INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI

AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale www.concorsi.difesa.it/, nell'area concorsi Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- comuni: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- particolari;
- relativi a condanne e reati.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

CHI TRATTA I TUOI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa e la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186, è l'Articolazione che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di reclutamento e per l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego e può essere contattata inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

E' necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'art. 1 DPR 9 maggio 1984, n.487, negli articoli da 633 a 645 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n.90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro".

IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, PERSOMIL tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);

- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui è sottoposto il Ministero della Difesa, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti il rapporti di lavoro”.
- *relativi a condanne penali e reati* nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all’art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Ann. A** si riportano le norme che autorizzano PERSOMIL a trattare i Suoi dati.

A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGONO COMUNICATI I TUOI DATI

A titolo di informazione generale, si premette che PERSOMIL può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei concorrenti alle procedure di reclutamento nell’Esercito Italiano, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati:

- nell’ambito delle Articolazioni del Ministero della Difesa competenti per materia (*Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare*);
- all’Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all’Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- agli Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette.

I dati personali possono essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale appositamente autorizzato e istruito, nell’ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei/digitali presso PERSOMIL e presso la Forza armata competente (*archivi del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno, del Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e del Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia*), secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del GDPR.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell’amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

DIRITTI PRIVACY

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Ann. B**) e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; posta elettronica: *protocollo@gdp.it* - posta elettronica certificata: *protocollo@pec.gdp.it*.

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono **lecito** il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** *“Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” e “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”;*
- **art. 9, paragrafo 2, lett. b) ed g) Regolamento (UE) 2016/679** *“Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale” e “Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”;*
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** *concernente il “Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati”;*
- **art. 2 ter, c. 1, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante** *“Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice Privacy novellato) “La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.”*
- **art. 2 sexies, c. 1, Decreto Legislativo n. 196 del 2003** *“I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”;*
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd), Decreto Legislativo n. 196 del 2003** *“I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)”;*
- **art. 2 septies, Decreto Legislativo n. 196 del 2003** *concernente “le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute”;*
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a), c) e c. 5, Decreto Legislativo n. 196 del 2003** *inerente “Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati”;*
- **artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** *recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;*
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** *recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;*
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1984, n. 487** *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi”;*
- **bandi di concorso** accessibili nel Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa al seguente link: <https://concorsi.difesa.it>.

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 15

Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3

Rettifica e cancellazione

Articolo 16

Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
 - a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Capo III Sezione 4

Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

Articolo 21

Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Capo VIII

Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Articolo 77

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale.